


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Direzione Generale
I.S. in materia elettorale
 Piazza Dante, n. 15 – 38122 Trento
 T +39 0461 492610
 F +39 0461 492614
 pec elettorale@pec.provincia.tn.it
 @ elettorale@provincia.tn.it
 web www.provincia.tn.it

CIRCOLARE N. 12/EL

Ai Presidenti
 degli Uffici elettorali di sezione

e, p.c. Ai Sindaci dei comuni
 della provincia di Trento

Al Commissario del Governo
 per la Provincia di Trento

LORO SEDI

Trento, 2 ottobre 2018

Prot. n. H134/2018/561631/1.6-2018-5/MR/pv

Oggetto: Elezioni provinciali 2018.

- 1) Comunicazioni al Comune.
- 2) Istruzioni per le operazioni di scrutinio.

1) Comunicazioni al Comune.

Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni elettorali si raccomanda a tutti gli uffici di sezione di provvedere con la massima tempestività ad effettuare le comunicazioni (Mod. 21g) al Comune previste dalla legge provinciale n. 2 del 2003, secondo quanto di seguito indicato e ad informare costantemente ed immediatamente il Comune stesso di ogni incidente o fatto grave che pregiudichi il normale inizio ed il regolare svolgimento delle operazioni.

Sabato 20 ottobre:

Alle ore 16.00

Compilare il verbale di consegna del locale arredato a sede della sezione e del materiale indicato all'articolo 37 della legge provinciale n. 2 del 2003 (Modello 13) e comunicare la presa in consegna, compilando e consegnando al Comune la comunicazione n. 1.

Domenica 21 ottobre:

Alle ore 6.00

Dare assicurazione dell'avvenuta costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'inizio delle operazioni di votazione, compilando e consegnando al Comune la comunicazione n. 2.

Alle ore 11.00

Comunicare il numero degli elettori che hanno votato nella sezione alle ore 11.00, compilando e consegnando al Comune la comunicazione n. 3.

Alle ore 17.00

Comunicare il numero degli elettori che hanno votato nella sezione alle ore 17.00, compilando e consegnando al Comune la comunicazione n. 4.

Alle ore 22.00

Comunicare il **numero complessivo** degli elettori e delle elettrici che hanno votato alle ore 22.00, compilando e consegnando al Comune la comunicazione n. 5.

Lunedì 22 ottobre:

Alle ore 7.00

Dare assicurazione dell'avvenuta ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'inizio delle operazioni di scrutinio, compilando e consegnando al Comune la comunicazione n. 6 (art. 50 della legge provinciale n. 2 del 2003).

Al termine delle operazioni di scrutinio, dopo aver compilato le tre copie del verbale:

- a) compilare e trasmettere al Comune, con la massima sollecitudine, le comunicazioni n. 7 e 8 che riportano i voti ottenuti nella sezione dal candidato Presidente e dalle liste;
- b) **trasmettere** al Comune - con la massima sollecitudine - il plico n. 5 contenente la copia di **verbale** diretta al Comune medesimo.

2) Istruzioni per le operazioni di scrutinio.

All'atto dello scrutinio delle schede, che verrà effettuato a partire dalle ore 7.00 di lunedì 21 ottobre 2018, il Presidente e i componenti dell'Ufficio di sezione dovranno prestare la massima attenzione nel compimento delle operazioni previste e nella compilazione delle tre copie di verbale e dei due esemplari delle tabelle di scrutinio.

A tal proposito, rinviando alla pubblicazione "*Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione*" (pubblicazione nr. 2_2018) per una dettagliata descrizione delle operazioni di scrutinio, si ritiene opportuno sottolineare in questa sede, in particolare, le modalità di compilazione delle tabelle di scrutinio.

• OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le schede di votazione devono essere estratte dall'urna **una alla volta**, quindi aperte ed esaminate; il voto espresso va riportato poi sulla tabella di scrutinio. Solo all'esito di tali operazioni può essere estratta ed esaminata la scheda successiva. Tale modalità di scrutinio, oltre ad essere prescritta dalla legge, garantisce la correttezza, l'ordine e la celerità delle operazioni.

Occorre ricordare che tutte le schede valide attribuiscono comunque un voto per un candidato alla carica di Presidente. Si possono verificare di fatto ipotesi diverse.

a) segno tracciato solo sul simbolo di una lista

Se l'elettore traccia un segno solo sul simbolo di una lista, automaticamente esprime il suo voto anche per il candidato Presidente collegato.

Nella compilazione della tabella di scrutinio dovrà pertanto essere riportato un voto sia per il candidato Presidente che per la lista votata. Nel caso in cui siano espresse preferenze dovranno essere, altresì, segnati i voti per i candidati consigliere prescelti.

b) segno tracciato sul nome del candidato Presidente e sul simbolo di una lista collegata

Anche nel caso in cui un elettore tracci un segno sia sul nome del candidato Presidente prescelto, sia su una delle liste ad esso collegate, sulla tabella di scrutinio andrà riportato un voto sia per il candidato Presidente che per la lista votata. E, se espressi, andranno altresì segnati i voti di preferenza per i candidati consigliere.

c) segno tracciato sul solo nome del candidato Presidente

In questo caso nella tabella di scrutinio deve essere riportato **un voto solo per il candidato Presidente e non deve essere riportato nessun voto per la lista o le liste collegate.**

Si ribadisce, quindi, che nella tabella di scrutinio il voto per la lista va riportato **solo** se l'elettore ha espressamente votato per la lista medesima, tracciando un segno sul relativo simbolo o indicando una o due preferenze per candidati consiglieri **di genere diverso** appartenenti alla lista medesima. Per le altre modalità di espressione del voto si rinvia alla pubblicazione nr. 4 (*"Guida pratica per le operazioni di scrutinio nella consultazione elettorale provinciale"*).

• SCHEDE CONTENENTI SOLO VOTI NULLI

Nel riquadro "schede contenenti solo voti nulli" - riportato nella tabella di scrutinio dopo la sezione dedicata ai voti ai candidati presidente - devono essere segnate **esclusivamente le schede che contengono solo voti nulli**, cioè quelle che non recano alcuna espressione valida di voto. Le ipotesi di schede contenenti solo voti nulli sono descritte dall'articolo 68, comma 3, lett. a), b), c) e d), della legge provinciale n. 2 del 2003 (pag. 90, punto 2 delle istruzioni). In questi casi i voti nulli espressi dall'elettore non dovranno essere riportati come voti nulli di lista o di preferenza. Pertanto nell'ipotesi di voto disgiunto (ossia di segno apposto sul nome di un candidato Presidente e sul simbolo di una lista non collegata), che determina sempre la nullità di tutti i voti contenuti nella scheda, la scheda andrà segnata esclusivamente tra le "schede contenenti solo voti nulli". Queste schede vanno firmate dal Presidente e da almeno due scrutatori e inserite nel plico n. 3.

• SCHEDE CONTENENTI VOTI VALIDI PER IL CANDIDATO PRESIDENTE E VOTI DI LISTA NULLI

Nell'ipotesi in cui almeno il voto attribuito al candidato Presidente sia valido (come nei casi 13, 14 e 15 della guida pratica per le operazioni di scrutinio), i voti di lista e di preferenza nulli devono essere riportati fra i voti nulli rispettivamente delle liste e dei candidati consigliere votati.

Qualora la scheda riporti sia un voto di lista valido che uno o più voti di lista nulli, tutti i voti devono essere riportati nella tabella di scrutinio, in corrispondenza delle relative liste, come voti di lista - rispettivamente - valido e nulli. Ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi prevista all'articolo 69, comma 5, della legge provinciale n. 2 del 2003, secondo cui se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista (nell'ambito della stessa coalizione), esprimendo preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto delle liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i candidati preferiti e, di conseguenza, gli altri voti di lista espressi sono nulli. In tale ipotesi (che corrisponde al caso n. 17 della guida pratica) la scheda contiene voti validi sia per il candidato presidente, sia per la lista (in relazione alla quale sono espresse le preferenze - lista n. 4 nell'esempio 17), sia per i candidati consigliere. Pertanto tutti questi voti andranno segnati tra i voti

validi. Nella tabella di scrutinio andrà presa nota anche del voto nullo espresso per le liste "senza preferenze" (ossia per le liste 5 e 6 nell'esempio 17).

Le schede contenenti voti validi per il candidato Presidente e voti di lista nulli vanno inserite nel plico n. 2, relativo alle schede contenenti voti validi.

INVALIDITÀ DEI VOTI DI PREFERENZA


L'articolo 69 della legge provinciale n. 2 del 2003 disciplina le ipotesi di nullità e quelle di inefficacia dei voti di preferenza. Nella tabella di scrutinio è peraltro prevista, per ciascun candidato consigliere, la sola indicazione dei voti di preferenza nulli. Pertanto tutte le ipotesi sia di nullità che di inefficacia delle preferenze vanno annotate nel riquadro "voti di preferenza nulli".

Si richiama l'attenzione sulle modifiche introdotte alla legge elettorale provinciale per effetto dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 4 del 2018. In particolare, si riporta il tenore del nuovo comma 3 dell'articolo 63 della legge, in base al quale "Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime ambo i voti questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata".

In linea generale si evidenzia infine che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68, comma 1, della medesima legge provinciale, *"la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore."*

Ringraziando per l'attenzione, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

- dott. Paolo Nicoletti



Si prega di comunicare tempestivamente l'avvenuta ricezione della presente ai seguenti, preferibilmente tramite P.I.Tre, oppure ai seguenti recapiti:

tel.: 0461 492610/492611

fax: 0461 492614

e-mail: elettorale@provincia.tn.it